



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 56/15 DEL 20.12.2017

---

**Oggetto:** L.R. 15.7.1988, n. 25 “Organizzazione e funzionamento delle Compagnie Barracellari” – Articolo 29. Ripartizione premio alle Compagnie barracellari per l’anno 2017 - Euro 2.095.500 – Articolo 28. Ammissione dell’istanza di contributo della compagnia barracellare di Olbia. Capitolo SC04.0468 – Missione 03 – Programma 01.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 29 della legge regionale del 15 luglio 1988, n. 25, occorre provvedere alla attribuzione dei premi in favore delle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti, che si sono particolarmente distinte nel corso del 2017 nell’espletamento delle proprie attività istituzionali.

Come è noto i premi sono concessi alla fine di ogni esercizio finanziario, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei luoghi in cui operano le compagnie e dei rapporti informativi sull’attività svolta, resi dalle autorità comunali, forestali e di pubblica sicurezza.

L’Assessore premette e rammenta che tutte le risorse necessarie sono disponibili nel capitolo di spesa SC04.0468 il cui stanziamento è prioritariamente utilizzato per il pagamento del contributo forfetario annuo (5.000 euro per compagnia e 300 euro per barracello) per le spese generali, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l’equipaggiamento e le attrezzature, ai sensi dell’articolo 28 della stessa legge, mentre la somma rimanente è distribuita fra le compagnie barracellari meritevoli, a titolo di premio per l’attività svolta dal 1° ottobre al 30 settembre di ciascun anno (cd. anno barracellare), ai sensi del successivo articolo 29.

In ordine alla concessione del contributo per le spese di funzionamento delle compagnie, l’Assessore prende atto dell’esito istruttorio del procedimento che vede già ammesse a contributo e liquidate, complessivamente, n. 162 compagnie barracellari. Tra queste sono ricomprese anche le compagnie barracellari che a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle domande, disposta con la Delib.G.R. n. 37/21 del 1° agosto 2017, hanno fatto pervenire o hanno regolarizzato le istanze non conformi, entro il 15.9.2017.

Il provvedimento ha consentito di evitare l’esclusione dal contributo di un congruo numero di compagnie barracellari che, pur svolgendo regolarmente i compiti di istituto, per ragioni diverse,



anche a loro non imputabili, non erano riuscite a presentare regolare istanza entro il 30.4.2017, secondo i nuovi termini e le modalità approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 15/7 del 21 marzo 2017.

L'Assessore aggiunge al proposito, che la compagnia barracellare di Olbia, di storica costituzione e che ha svolto con regolarità e costanza nel tempo i compiti di istituto, come si rileva dai giudizi espressi dalle autorità comunali, forestali e di pubblica sicurezza, risulta aver presentato la domanda di contributo oltre il termine di scadenza fissato, in ultimo, in data 15 settembre 2017. Informa che la suddetta compagnia è in possesso dei requisiti necessari per accedere al contributo e che la sua ammissione non pregiudica l'accesso ai finanziamenti ex articolo 28 della legge in argomento ad altre compagnie regolarmente funzionanti, le quali hanno tutte presentato istanza, pertanto ne propone l'accoglimento, così da garantire anche alla suddetta compagnia di poter provvedere alle spese di funzionamento.

Riferisce, inoltre, che nel corso dell'esercizio barracellare 2016-2017 sono state istituite e regolarmente immesse in servizio 6 nuove compagnie che, ai sensi dell'art. 28 della norma in argomento, hanno potuto beneficiare nel corrente anno del contributo per spese generali e di equipaggiamento precisando che, fra queste, sulla base dei nuovi criteri, solo 3 compagnie hanno assicurato almeno 6 mesi di attività. Requisito, quest'ultimo, necessario ai fini dell'accesso ai premi.

Per l'anno corrente lo stanziamento complessivamente destinato alle compagnie barracellari ammonta a euro 4.500.000, di cui euro 2.404.500 sono destinati per contributi ex articolo 28 e la somma residua di euro 2.095.500 risulta disponibile per l'attribuzione dei relativi premi ex articolo 29 della L.R. n. 25/1988, secondo i criteri di riparto stabiliti in via sperimentale per gli anni 2017 e 2018 dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 15/7 del 21.3.2017 e come di seguito riepilogati:

- a) numero dei barracelli che hanno effettivamente operato;
- b) totale delle ore di servizio sulla base dei dati riportati nel rapporto informativo compilato dal Comune;
- c) compagnie che hanno operato proficuamente per almeno sei mesi nel corso dell'anno cui si riferisce il premio;
- d) riduzione del 10% dell'importo del premio per ogni mese di attività non regolamentare, svolta senza nomina e in carenza di provvedimento di formale costituzione;
- e) punteggio complessivo attribuito a ciascuna compagnia risultante dalla somma dei giudizi espressi dalle autorità comunali, forestali e di pubblica sicurezza secondo la seguente tabella:



Giudizio	Punteggio
Eccezionale	10
Ottimo	9
Distinto	8
Buono	7
Sufficiente	6
Insufficiente	3
Non pervenuto	0

La compagnia che totalizza un punteggio inferiore a 24 è esclusa dalla attribuzione del premio.

f) classificazione delle compagnie, ai fini delle particolari situazioni locali, in due categorie, A e B, a seconda che il comune in cui operano risulti inserito nell'elenco dei Comuni montani sulla base dei dati pubblicati dall'UNCCEM;

g) nel caso in cui la compagnia ai sensi del disposto di cui all'art. 15, lett. c) della L.R. n. 5/2016, svolga il servizio barracellare in forma associata tra comuni confinanti, purchè aderenti alla stessa forma associativa ed appartenenti almeno uno alla categoria A, le compagnie sono classificate nella categoria A;

h) determinazione di una quota minima per ora di servizio, da calcolarsi in base allo stanziamento disponibile, incrementata del 30% per le compagnie ricomprese nella categoria A (Comuni montani), da moltiplicare per il punteggio complessivo di cui alla lett. e) e per il totale delle ore di servizio di cui alla lett. b);

i) massimo attribuibile € 60.000 per compagnia e € 1.000 per componente.

L'Assessore ricorda che secondo i nuovi criteri, la compagnia già esclusa o decaduta dal beneficio del contributo di cui all'art. 28 per spese generali e per l'anno di riferimento, è parimenti esclusa dal premio.

Preso atto delle disponibilità recate dal capitolo di spesa SC04.0468, l'Assessore evidenzia la necessità di individuare, tra le compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti quelle che, a termini di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla precitata deliberazione della Giunta regionale, hanno diritto all'ottenimento del premio, ovvero hanno raggiunto il punteggio minimo di 24



punti risultante dalla somma dei giudizi espressi dalle autorità comunali, forestali e di pubblica sicurezza. In particolare, segnala che nella formazione del giudizio complessivo, le valutazioni delle autorità forestali hanno tenuto conto, principalmente, della partecipazione o meno delle compagnie barracellari alla lotta attiva antincendio.

L'Assessore sottopone quindi all'approvazione della Giunta la proposta di assegnazione dei premi alle compagnie barracellari, secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e visto il parere favorevole espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze

### **DELIBERA**

- di autorizzare, per l'anno 2017, l'ammissione della domanda di contributo ex articolo 28 della L.R. n. 25/1988, inoltrata fuori termine dalla compagnia barracellare di Olbia;
- di approvare la ripartizione dei premi in favore delle compagnie barracellari, secondo quanto indicato nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru